

CAMERA DEI DEPUTATI N. 199

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **SERVELLO, CRUCIANI, DE MARZIO,
CALABRÒ, GRILLI ANTONIO**

Presentata il 10 luglio 1963

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria degli agenti e rappresentanti di commercio ha già, da tempo, la sua regolamentazione economica e normativa ma non ha mai avuto una disciplina legislativa tale da configurarne la struttura, i compiti e, soprattutto quelle caratteristiche essenziali che le conferiscano una dignità e che, verso terzi, costituiscono una garanzia.

Soprattutto oggi che il Mercato comune europeo sta esercitando una crescente influenza sul volume degli affari commerciali e sulle caratteristiche competitive che ne sono derivate, è necessario che gli agenti e rappresentanti di commercio si identifichino in elementi sempre più specializzati e che comprendano responsabilmente la delicata funzione loro affidata.

È indispensabile che dal diletterantismo più o meno occasionale e quindi esercitato con scarso impegno e con deficienti nozioni

specifiche si passi all'esercizio severo di una vera e propria professione.

Un esame attento delle poche norme nelle quali si articola la presente legge, indurrà gli onorevoli colleghi ad assumere la certezza che si è voluto proporre una legge estremamente chiara nella sua formulazione e nelle sue finalità.

Ciò renderà più agevole la sua applicazione e più razionali i risultati.

La presente proposta di legge venne presentata anche nel corso della III legislatura insieme con altre analoghe. La XII Commissione permanente della Camera dei Deputati approvò un testo unificato che, pervenuto al Senato il 26 gennaio 1963, non poté completare il suo iter per fine legislatura.

Per quanto abbiamo detto nella pur breve relazione e, vista la decisione favorevole della Camera nella scorsa legislatura, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno accordare il loro voto alla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli agenti e rappresentanti di commercio — intendendosi per tali, tutti coloro ai quali espressamente si riferisce il capo X, del titolo III, libro IV, del Codice civile. articoli

1742-1752, e la cui attività è regolamentata dagli accordi economici collettivi disciplinanti il rapporto insorgente da un contratto di agenzia — sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

Gli agenti e rappresentanti di commercio già in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge e coloro che, successivamente, intendano avviarsi a questa professione, dovranno iscriversi in un apposito Albo da istituirsi presso le Camere di commercio, pena la decadenza dall'esercizio della attività o la inibizione ad intraprenderla.

Gli agenti e rappresentanti di commercio già in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno fare domanda di iscrizione all'Albo presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, entro il 30° giorno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Potranno inoltrare domanda di iscrizione all'Albo coloro che:

- a) siano cittadini italiani o — se stranieri — abbiano residenza stabile in Italia;
- b) siano di buona condotta;
- c) non abbiano subito condanne penali per delitti dolosi od abbiano ottenuta la riabilitazione;
- d) non abbiano rapporti di dipendenza, di qualsiasi natura, da terzi siano essi persone, associazioni istituti, Enti, società.

La perdita, anche di uno, dei requisiti suddetti, comporta l'immediata cancellazione dall'Albo. Altrettanto avviene quando ne sia accertata la inesistenza.

La cancellazione avviene d'ufficio, ma dovrà essere comunicata all'interessato, il quale, nei trenta giorni successivi alla notifica, potrà opporsi al provvedimento mediante ricorso ad una apposita Commissione presieduta da un giudice designato, di volta in volta, dal tribunale competente per territorio, e della quale faranno parte due periti, uno nominato dall'interessato e l'altro designato dal presidente della Camera di commercio.

ART. 4.

Quando il contratto di agenzia sia intestato ad una società, chi ricopra la carica di amministratore, con rappresentanza verso i terzi, ha l'obbligo della iscrizione all'Albo

per tutta la durata del suo mandato e dovrà dimostrare di possedere i requisiti richiesti dall'articolo precedente.

ART. 5.

Gli imprenditori — qualunque sia il ramo di attività nel quale operano — non possono attribuire le mansioni proprie degli agenti e rappresentanti di commercio a persone o società che non siano iscritti nell'Albo e soltanto fin quando la iscrizione permanga.

ART. 6.

Chi eserciti l'attività di agente e rappresentante di commercio senza essere iscritto nell'Albo, incorre nelle sanzioni di cui all'articolo 665 del Codice penale.

Analogamente, agli imprenditori che violino il divieto di cui all'articolo 5, verrà comminata la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo 665 del Codice penale.

Detta pena pecuniaria sarà applicata anche a coloro i quali, trovandosi in una situazione che comporti la loro cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, non ne diano comunicazione alla Camera di commercio entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa.